

**STATUTO  
DELL'ISTITUT CULTURAL LADIN "CESA DE JAN"**

**ARTICOLO 1  
COSTITUZIONE**

È costituita l'Associazione "ISTITUT CULTURAL LADIN CESA DE JAN" di seguito indicato come Istituto.

**ARTICOLO 2  
SEDE**

**2.1.** L'Istituto ha sede legale nel Comune di Colle Santa Lucia (Belluno) in via Villagrande n. 54.

**2.2.** È possibile istituire sezioni distaccate, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. La sezione decentrata sarà parte integrante dipendente dell'Istituto, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

**ARTICOLO 3  
SCOPI DELL'ISTITUTO**

**3.1.** L'Istituto opera nell'ambito della promozione, tutela e valorizzazione della identità culturale e linguistica ladina della popolazione dei territori comunali di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana in quanto parte dell'area storica tirolese della minoranza linguistica dei ladini delle Dolomiti.

**3.2.** In particolare, scopi dell'Istituto, sono :

- a) lo studio a livello scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini delle Dolomiti in collaborazione con istituti scientifici ed universitari nazionali ed esteri e in cooperazione con altre associazioni culturali;
- b) l'incentivazione dell'uso della lingua ladina scritta e parlata possibilmente anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le scuole;
- c) la conservazione e tutela della cultura ladina ed il potenziamento di tutte le misure, volte alla promozione e sviluppo della lingua ladina scritta e parlata attraverso i mass-media, la diffusione di pubblicazioni, scritti, ricerche;
- d) la raccolta, il riordino e lo studio, anche attraverso strutture museali, di materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
- e) l'organizzazione di un programma di alfabetizzazione per adulti;
- f) la promozione e realizzazione di pubbliche manifestazioni di interesse turistico-culturale e storico culturale;
- g) lo svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare, nei confronti della collettività, manifestazioni culturali, ricreative, musicali, artistiche, editoriali, sportive dilettantistiche, convegni, spettacoli pubblici, escursioni;
- h) la valorizzazione delle tradizioni locali;
- i) l'assistenza ed informazione storico – culturale a turisti e residenti;
- j) il potenziamento dei rapporti fra i ladini delle Dolomiti, della Svizzera e del Friuli;

k) ogni altra attività ritenuta strumentale al conseguimento degli scopi dell'Istituto, purché compatibile con la natura non lucrativa dell'Istituto.

**3.3.** L'Istituto collabora con altri enti per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei suoi fini, in particolare con le istituzioni e associazioni culturali operanti nell'area ladino tirolese delle Dolomiti. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia ed indipendenza nei confronti di partiti politici, di organi di governo, di aziende pubbliche e private, di organizzazioni sindacali.

**3.4.** L'Istituto promuove la propria eventuale trasformazione in ente pubblico.

**3.5.** L'Istituto non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:

- di quelle commerciali e produttive marginali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), della Legge 266/91 e D.M. 25 maggio 1995;
- di quelle ad esse direttamente connesse di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**3.6.** Può porsi come strumento operativo degli enti locali per l'attuazione dei progetti previsti e finanziati ai sensi della Legge 482/99 e altre leggi anche future, a sostegno delle minoranze linguistiche.

#### **ARTICOLO 4 CARATTERE DELL'ISTITUTO E PRINCIPI ISPIRATORI**

**4.1.** L'Istituto ha carattere volontario ed opera esclusivamente ai fini della diffusione e valorizzazione della cultura e della lingua ladina. È apolitico e apartitico; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

**4.2.** Le attività svolte dall'Istituto tramite le prestazioni personali spontanee dei propri aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'Istituto, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate.

**4.3.** L'Istituto non distribuisce neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dello stesso a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**4.4.** Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Istituto potrà:

- dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;
- attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche.

**4.5.** L'Istituto garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e pari condizioni per la fruizione dei servizi erogati tenendo conto delle dimensioni territoriali e delle proporzioni della quota associativa proveniente dalle diverse aree.

#### **ARTICOLO 5 DURATA**

**5.1.** L'Istituto ha durata indeterminata.

#### **ARTICOLO 6 SOCI**

**6.1.** Possono fare parte dell'Istituto persone fisiche o giuridiche, enti pubblici, associazioni e istituzioni che operano nel campo della promozione, tutela e valorizzazione, della cultura ladina. I membri dell'Istituto vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

**Soci Fondatori:** COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA, COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA ed Unioni dei ladini di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana, rappresentati rispettivamente dai Sindaci e dai Presidenti delle Unioni o da un loro delegato.

**Soci Ordinari:** tutti gli altri soci.

**6.2.** Il Consiglio di Amministrazione disciplina i diritti e gli obblighi inerenti a ciascuna categoria di Associati e determina la quota associativa annuale per ciascuna categoria, fermo restando il diritto di voto in Assemblea dei soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

**6.3.** La domanda di ammissione all'Istituto deve:

- a) essere sottoscritta personalmente dalla persona fisica o dalla giuridica che ha la rappresentanza legale della persona giuridica;
- b) essere corredata dall'indicazione di nome, recapito e tipo di attività del firmatario;
- c) contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo statuto dell'Istituto;
- d) contenere l'impegno al versamento della quota associativa relativa all'anno in corso così come stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

**6.4.** La domanda di ammissione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione, che delibera sull'ammissione del richiedente all'Istituto.

L'ammissione diventa effettiva a decorrere dal versamento della quota associativa.

**6.5.** Per i soci ordinari le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

**6.6.** La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 90 (novanta) giorni e può essere accolta o respinta dal Consiglio di Amministrazione. Decorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda senza che ne sia stato comunicato il rigetto, la stessa si intende accolta.

**6.7.** Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

**6.8.** Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni 20 (venti) per il ricorso all'Assemblea dell'Istituto: il ricorso deve essere proposto per iscritto.

L'Assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

**6.9.** Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'Assemblea.

**6.10** La qualità di socio non è trasmissibile e la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

## **ARTICOLO 7 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

**7.1.** La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- b) per morte;
- c) per decadenza automatica qualora il socio non provveda entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio di Istituto, al pagamento della quota associativa annuale, esclusi i soci fondatori;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'Istituto, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Istituto o la sua consistenza patrimoniale.

**7.2.** La sospensione dalla qualità di socio fondatore, ovvero la sospensione dei propri rappresentanti da qualsiasi carica all'interno dell'Istituto, avviene qualora il socio fondatore non provveda al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

In tal caso, decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine precedentemente indicato, previo sollecito, da trasmettere entro 60 (sessanta) giorni dal termine stesso, senza che sia avvenuto il pagamento, decorre la sospensione dalla qualità di socio fondatore che cessa automaticamente ad avvenuto pagamento della quota associativa.

**7.3.** L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'Assemblea con le medesime modalità previste per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione e di cui, al precedente articolo 6.8.

**7.4.** Del venir meno dei soci il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

**7.5.** In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

## **ARTICOLO 8 DIRITTI E DOVERI**

**8.1.** Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare e di votare nelle sedute dell'Assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti, nei limiti previsti dal presente statuto, alle cariche sociali, di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato con il Direttore e di recedere dall'Istituto.

**8.2.** I soci hanno parità dei diritti;

essi possono prestare la loro attività di volontariato personalmente e sotto il coordinamento del Direttore.

## **ARTICOLO 9 ORGANI DELL'ISTITUTO**

**9.1.** Sono organi dell'Istituto:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Culturale;
- il Presidente dell'Istituto,
- il Direttore dell'Istituto.

**9.2.** Tutte le cariche inerenti gli organi dell'Istituto sono gratuite ad esclusione della carica di Direttore dell'Istituto.

Nessun membro di organi potrà essere retribuito per l'opera svolta a favore dell'Istituto, fatti salvi eventuali rimborsi spese documentati e autorizzati.

## **ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI SOCI**

**10.1.** L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo generale dell'Istituto ed è costituita da tutti i soci che, alla data dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

**10.2.** L'Assemblea deve essere convocata:

- almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) maggio e per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 (trenta) novembre;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;

- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci fondatori, o da 1/3 (un terzo) degli altri soci comunque in numero non inferiore a 20 (venti); in tal caso il Presidente dell'Istituto deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea la cui seduta deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

**10.3.** L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano utile per l'attività dell'Istituto.

**10.4.** La convocazione deve essere effettuata 10 (dieci) giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto ovvero, in alternativa, con invito da pubblicarsi sulla rete Internet possibilmente sul sito dell'Istituto. La convocazione deve inoltre essere affissa presso i locali della sede.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione;

la seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima, purché in orario diverso.

## **ARTICOLO 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

**11.1.** L'Assemblea dei soci è competente per:

- a) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere il Presidente dell'Istituto;
- c) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituto.
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione le norme ed i regolamenti per il funzionamento dell'Istituto;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione, in base alle linee di indirizzo espresse dallo stesso Consiglio, obiettivi da inserire nel piano esecutivo;
- f) decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni che siano state, in prima istanza, respinte dal Consiglio di Amministrazione qualora vi sia ricorso;
- h) deliberare in via definitiva sui ricorsi presentati contro le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare le variazioni statutarie;
- j) deliberare su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 12 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

**12.1.** L'Assemblea è validamente costituita se intervengono, in prima convocazione, almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione se interviene almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questi ultimi, se soci, non hanno diritto di voto.

**12.2.** Per modificare lo statuto dell'Istituto occorrono la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori ed il voto favorevole dei due terzi dei soci.

## **ARTICOLO 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**13.1.** Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e rispetta la seguente composizione:

- a) Presidente dell'Istituto: eletto dall'Assemblea con le modalità di cui al successivo articolo 18;
- b) tre membri scelti tra tre terne di nomi proposte ciascuna da un Comune socio fondatore; risulteranno eletti i candidati che, per ciascuna terna, avranno ricevuto il maggior numero di voti in modo che ogni Comune fondatore abbia un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;
- c) tre membri scelti tra tre terne di nomi proposte ciascuna da una Unione dei Ladini socia fondatrice; risulteranno eletti i candidati che, per ciascuna terna, avranno ricevuto il maggior numero di voti in modo che ogni Unione dei Ladini abbia un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;

**13.2.** L'elezione è comunque valida anche se uno o più soci fondatori propongono 2 (due) soli candidati.

**13.3.** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni.

**13.4.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Istituto o, in sua assenza o impedimento, dal proprio vice Presidente; si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale ed ogni qualvolta il Presidente o il proprio vice Presidente od un terzo dei suoi membri del Consiglio di Amministrazione lo richiede.

**13.5.** La convocazione avviene mediante invito personale scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

**13.6.** Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

**13.7.** In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere prima della fine del mandato, esso viene rieletto su una terna di nomi proposta dal Comune dalla Unione che avevano proposto il membro dimissionario o decaduto.

Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato quadriennale conferiscono la carica di Consigliere per il tempo residuo del mandato in corso.

**13.8.** Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Istituto; possono inoltre essere invitati alle riunioni eventuali esperti o consulenti, i quali possono fornire pareri ma senza il diritto di voto.

**13.9.** I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente dell'Istituto, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

**13.10.** Funge da segretario delle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore dell'Istituto ovvero un suo delegato.

## **ARTICOLO 14**

### **COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**14.1.** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo dell'Istituto ed è competente per l'adozione di tutti gli atti che contengano scelte fondamentali di indirizzo dell'intera attività culturale e che non siano, dalla legge o dal presente statuto, espressamente riservati ad altri organi.

In particolare:

- elegge tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il proprio vice Presidente;
- nomina il Revisore dei Conti;
- fissa, sentito il Direttore, le quote sociali annuali per i soci ordinari;
- predispose il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- redige il rendiconto (dal quale risultino i beni, i contributi od i lasciti ricevuti) da sottoporre all'Assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;

- fissa annualmente, in base alle previsioni di bilancio approvate, e limitatamente ai servizi amministrativi dell'Istituto, gli obiettivi annuali e pluriennali dell'Istituto stesso in un piano esecutivo la cui esecuzione è successivamente demandata al Direttore;
- esercita il controllo sulla gestione economica ed amministrativa dell'Istituto fissandone le modalità e gli strumenti;
- approva eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Istituto;
- approva eventuali bandi per l'assunzione di personale o fissa comunque le modalità di assunzione;
- approva l'acquisto o l'alienazione di beni immobili o di beni di valore storico, artistico, culturale qualora essi non siano già previsti nel bilancio di previsione e nel piano esecutivo;
- decide sull'eventuale costituzione in giudizio dell'Istituto autorizzando il Direttore a stare in giudizio in nome o per conto dell'Istituto;
- accoglie o respinge, con parere motivato, le domande di adesione e delibera la cessazione della qualità di socio;
- ratifica o modifica, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Direttore dell'Istituto per motivi di necessità e di urgenza;
- adotta in ambito amministrativo qualsiasi provvedimento purché a contenuto di carattere generale e di indirizzo.

## **ARTICOLO 15 CONSIGLIO CULTURALE**

**15.1.** Il Consiglio Culturale viene nominato, nella sua prima seduta, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da 6 (sei) membri effettivi scelti tra persone preferibilmente e possibilmente originarie dei tre Comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana.

**15.2.** Per la nomina a membro del Consiglio Culturale il Consiglio di Amministrazione valuta le seguenti referenze di ciascun candidato, particolarmente quelle interessanti l'area tirolese dei ladini delle Dolomiti:

- Pubblicazioni scientifiche, storico o culturali riguardanti l'identità culturale e linguistica ladina;
- Precedenti incarichi o cariche ricoperti presso pubbliche amministrazioni, istituzioni, associazioni o soggetti privati attinenti alla promozione, conservazione, studio o ricerca riguardanti l'identità culturale e linguistica ladina. Attività svolte nell'ambito della valorizzazione, conservazione e promozione della lingua, delle tradizioni e della cultura ladina;
- Conoscenza della lingua, del territorio, delle tradizioni e della cultura dell'area storica tirolese della minoranza linguistica dei ladini delle Dolomiti ed in particolare dei tre territori dei Comuni di Colle Santa Lucia, Cortina D'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana.

**15.3.** All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione motiva le proprie scelte indicando per ciascun membro i criteri di scelta adottati. L'appartenenza al Consiglio Culturale è incompatibile con le altre cariche negli organi dell'Istituto, ma è compatibile con cariche elettive in altri Istituti Culturali dell'area storica tirolese.

Con l'accettazione della nomina, ogni singolo Consigliere s'impegna a svolgere, secondo le proprie capacità e competenze, opera culturale effettiva a favore dell'Istituto.

**15.4.** In caso di dimissioni volontarie, impossibilità o impedimento permanente, di un membro del Consiglio Culturale, il Consiglio di Amministrazione provvede, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione.

**15.5.** La durata in carica del Consiglio Culturale decorre dalla data della prima nomina. Eventuali membri sostituiti o aggiunti durante il periodo di carica decadono al decadere del consiglio indipendentemente dalla durata del singolo incarico.

**15.6.** Il Consiglio Culturale dura in carica 10 (dieci) anni.

**15.7.** Il Consiglio Culturale è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal proprio vice Presidente, si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente o il proprio vice Presidente o un terzo dei suoi membri lo richiedano.

**15.8.** La convocazione avviene mediante invito personale scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

**15.9.** Le riunioni del Consiglio Culturale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi. Il Consiglio Culturale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

**15.10.** Alle riunioni del Consiglio Culturale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Istituto; possono inoltre essere invitati alle riunioni eventuali esperti o consulenti, i quali possono fornire pareri, ma non hanno diritto di voto.

**15.11.** I membri del Consiglio Culturale, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo l'eventuale rimborso delle spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

**15.12.** Ai membri del Consiglio Culturale possono essere conferiti eventuali incarichi per attività da svolgere ai sensi della L. 482/99 su proposta del Presidente sentito il Consiglio Culturale.

**15.13.** Funge da segretario delle sedute del Consiglio il Direttore dell'Istituto ovvero un suo delegato.

## **ARTICOLO 16**

### **MEMBRI AGGIUNTI DEL CONSIGLIO CULTURALE**

**16.1.** Il Consiglio Culturale può nominare altri membri in aggiunta ai membri effettivi, purché abbiano effettivamente svolto attività apprezzabili in ambito culturale ladino e si impegnino ad operare a favore dell'Istituto. Tali membri aggiunti fanno parte del Consiglio Culturale a tutti gli effetti, ma senza diritto di voto.

**16.2.** La nomina a Consigliere del Consiglio Culturale s'intende per la durata dello stesso e può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente dell'Istituto con semplice comunicazione scritta.

**16.3.** Sono membri aggiunti di diritto due rappresentanti culturali degli Istituti Ladini Micurà de Ru e Majon di Fascegn, anche attraverso i rispettivi Direttori, senza diritto di voto.

## **ARTICOLO 17**

### **COMPITI DEL CONSIGLIO CULTURALE**

**17.1.** Il Consiglio Culturale è, nell'ambito dei fini statutari, competente in via esclusiva per l'adozione di tutti gli atti che attengono a scelte fondamentali di indirizzo nell'attività culturale.

**17.2.** In particolare il Consiglio Culturale:

- elegge tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il proprio vice Presidente;
- fissa annualmente, in base alle previsioni di bilancio approvate, e limitatamente ai servizi linguistici e storico-culturali dell'Istituto, gli obiettivi annuali e pluriennali dell'Istituto stesso in un piano esecutivo la cui esecuzione è successivamente demandata al Direttore;
- verifica la coerenza dei risultati, rispetto agli obiettivi culturali prefissati;
- studia a livello scientifico la lingua, la storia e la cultura dei ladini delle Dolomiti in collaborazione con istituti scientifici ed universitari nazionali ed esteri e in cooperazione con altre associazioni culturali;
- promuove misure per l'incentivazione dell'uso della lingua ladina scritta e parlata;
- promuove misure per la conservazione e tutela della cultura ladina e per il potenziamento di tutte le misure volte alla promozione e sviluppo della lingua ladina scritta e parlata attraverso i mass-media, la diffusione di pubblicazioni, scritti e ricerche;

- promuove misure ed attività per la raccolta, il riordino e lo studio, anche attraverso strutture museali e bibliotecarie, di materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
- promuove misure per l'organizzazione di un programma di alfabetizzazione per adulti;
- promuove misure per la realizzazione di pubbliche manifestazioni di interesse culturale e storico-culturale;
- promuove misure per la valorizzazione delle tradizioni locali;
- promuove misure per l'assistenza ed informazione storico-culturale;
- promuove il potenziamento dei rapporti fra i ladini del Sella, della Svizzera e del Friuli.

## **ARTICOLO 18 IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO**

18.1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto scelto da una terna di nomi ciascuno dei quali viene congiuntamente proposto dal Comune e dall'Unione dei Ladini di ciascun Comune; i candidati proposti devono essere scelti fra persone di chiara fama in ambito culturale che si siano distinte nel campo della cultura, della ricerca, della tutela o della promozione della lingua e della cultura ladina dei Comuni di Colle Santa Lucia, di Cortina d'Ampezzo e di Livinallongo del Col di Lana.

18.2. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni.

18.3. Il Presidente, sentito il Direttore, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Culturale.

18.4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto nei confronti di terzi, nelle pubbliche manifestazioni e nelle cerimonie ufficiali.

## **ARTICOLO 19 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE**

**19.1.** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte, negli ambiti di rispettiva competenza dai due vice Presidenti. In caso di impedimento o cessazione definitiva il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente la cui seduta deve tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione. Il Presidente eletto in caso di cessazione o impedimento resta in carica non oltre la fine del mandato del Presidente sostituito.

## **ARTICOLO 20 IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO**

**20.1.** Il Direttore dell'Istituto viene nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata del Consiglio di Amministrazione stesso. L'incarico del Direttore è rinnovabile. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato il Consiglio neoeletto può nominare un nuovo Direttore. Qualora detta nomina non avvenga entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'incarico del Direttore si intende confermato per i successivi 4 (quattro) anni.

**20.2.** Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'incarico del Direttore qualora non vengano raggiunti gli obiettivi programmati. Le modalità di revoca dell'incarico vengono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione e per essere applicabili devono essere state approvate prima della nomina del Direttore di cui si intende revocare l'incarico.

**20.3.** Il Direttore di Istituto è l'organo esecutivo dell'Istituto ed è competente per l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, esecutivi dei programmi dell'Istituto fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Culturale. Egli è competente per l'adozione di tutti

gli atti di gestione che non ricadano, per legge o per disposizione del presente statuto, nella competenza di altri organi.

**20.4.** In particolare il Direttore dell'Istituto:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Culturale redigendone il verbale;
- propone al Presidente dell'Istituto la convocazione dell'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno;
- propone al Presidente dell'Istituto o ai vice Presidenti la convocazione dei rispettivi Consigli coadiuvandoli nella predisposizione dell'ordine del giorno;
- propone ai Consigli dell'Istituto i piani operativi delle attività annuali;
- predispose annualmente le bozze del bilancio di previsione e del rendiconto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e ad approvazione dell'Assemblea;
- adotta tutti gli atti a contenuto programmatico e provvedimenti esecutivi di precedenti atti a contenuto programmatico approvati da altri organi;
- è responsabile dell'esecuzione e del raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali dell'Istituto fissati nei piani operativi approvati dai Consigli dell'Istituto;
- è responsabile del personale, adotta tutti i provvedimenti esecutivi per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori;
- sta in giudizio, in base a delibera del Consiglio di Amministrazione, nelle cause promosse da e contro l'Istituto stesso;
- dispone, nei limiti delle previsioni di bilancio, l'acquisto, l'alienazione di beni, nonché sulle forniture e l'acquisizione di beni e servizi;
- adotta, in casi di urgenza e necessità e sotto la propria diretta responsabilità, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella seduta successiva e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni a pena di decadenza degli stessi;
- cura la regolare tenuta dei libri che per legge devono essere tenuti regolarmente vidimati e bollati quali i libri contabili (entrate/uscite e libro degli inventari) il libro dei soci attivi, il libro dei soci aderenti ed altri;
- cura la corretta ed efficiente tenuta della documentazione amministrativa nel rispetto della L. 675/96 e la mette a disposizione degli organi, dei soci e di qualsiasi richiedente nei limiti e con le modalità che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta qualsiasi provvedimento purché a contenuto esecutivo e nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dai rispettivi Consigli.

## **ARTICOLO 21**

### **OBBLIGO GENERALE DI ASTENSIONE**

**21.1.** I membri degli organi dell'Istituto hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi atto o decisione nella quale possano essere direttamente coinvolti o interessati. In tal caso il membro, su invito di chi presiede la seduta, si allontana, prima dell'inizio di qualsiasi discussione, dalla sala.

## **ARTICOLO 22**

### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**22.1.** Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

- a) quota associativa annuale dei soci fondatori calcolata in base ai criteri che verranno fissati in apposita convenzione da stipularsi tra i Comuni e le Unioni dei Ladini (soci fondatori);
- b) quota associativa annuale dei soci ordinari;
- c) contributi volontari degli aderenti;
- d) contributi volontari privati, sia in denaro che sotto forma di altri beni;

- e) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finanziati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi, da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'Istituto;
- i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Istituto.

**22.2.** I fondi liquidi sono depositati presso un Istituto di credito bancario o postale.

Dei fondi risponde il Direttore dell'Istituto.

**22.3.** Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e dai beni immobili che dovessero a qualsiasi titolo pervenire all'Istituto.

### **ARTICOLO 23 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

**23.1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve redigere, entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'Istituto nonché l'esatta situazione patrimoniale dell'Istituto.

### **ARTICOLO 24 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**24.1.** In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Istituto, i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti all'eventuale ente pubblico subentrante, ai soci fondatori, sentiti questi, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nell'ambito della promozione, tutela e valorizzazione della cultura ladina, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**24.2.** L'Istituto si obbliga comunque, se riconosciuta ai sensi dei D.Lgs. 460/97, a sentire l'organismo di controllo di cui all'articolo 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.

### **ARTICOLO 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**25.1.** Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Belluno; per la risoluzione di controversie che investano ambiti sottratti alla libera disponibilità delle parti contendenti, sarà competente il Foro di Belluno.

**25.2.** Le prestazioni quali arbitro devono essere gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo.

### **ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**26.1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno si deve far riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I° del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni, alle quali l'istituto dovesse aderire.

**26.2.** Per un anno, a partire dalla data di costituzione dell'Istituto, il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea, legalmente costituita, a maggioranza semplice ad esclusione degli articoli da 1 a 8.

F.to: Paolo Frena;

Domenico Grasso Notaio (L.S.);

Copia conforme all'originale, firmato

a norma di legge che si rilascia

*Belluno li 8 luglio 2004*